Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2025/0239(COD)

20.4.2026

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale europeo, quale parte del piano di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] [piano NRP], che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione a un'occupazione di qualità, alle competenze e all'inclusione sociale per il periodo dal 2028 al 2034
(COM(2025)0558 – C10-0172/2025 – 2025/0239(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatori: David Casa, Marit Maij

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....45

ALLEGATO: DICHIARAZIONI DEI CONTRIBUTI.....47

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale europeo, quale parte del piano di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] [piano NRP], che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione a un'occupazione di qualità, alle competenze e all'inclusione sociale per il periodo dal 2028 al 2034
(COM(2025)0558 – C10-0172/2025 – 2025/0239(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0558),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 164 e l'articolo 175, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0172/2025),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la valutazione di bilancio della commissione per i bilanci,

– visti i pareri motivati inviati dal Senato ceco, dal Bundesrat tedesco, dal Parlamento spagnolo, dal Parlamento portoghese e dal Senato rumeno nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del …[1],

– visto il parere del Comitato delle regioni del ...[2],

– visti gli articoli 60 e 58 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A10-0000/2026),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca,

1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il Fondo sociale europeo***, quale parte del piano di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] [piano NRP], che*** stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione a un'occupazione di qualità, alle competenze e all'inclusione sociale per il periodo dal 2028 al 2034	che istituisce il Fondo sociale europeo ***e*** stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione a un'occupazione di qualità, alle competenze e all'inclusione sociale per il periodo dal 2028 al 2034

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. I venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero	(1) Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. I venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero

orientare le azioni nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE). Il 4 marzo 2021 la Commissione ha presentato un piano d'azione per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali ("piano d'azione"), che comprende gli obiettivi principali dell'Unione per il 2030, ambiziosi ma al tempo stesso realistici, in materia di occupazione (almeno il 78 % della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni dovrebbe avere un lavoro), competenze (almeno il 60 % di tutti gli adulti dovrebbe partecipare ogni anno ad attività di formazione) e riduzione della povertà (almeno 15 milioni di persone in meno a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi 5 milioni di minori) ("obiettivi principali dell'Unione per il 2030"), come pure sotto-obiettivi complementari e una revisione del quadro di valutazione della situazione sociale. Per contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, il FSE dovrebbe sostenere gli investimenti nelle persone e nelle riforme dei sistemi nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale, sostenendo in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del trattato.	orientare le azioni nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE). Il 4 marzo 2021 la Commissione ha presentato un piano d'azione per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali ("piano d'azione"), che comprende gli obiettivi principali dell'Unione per il 2030, ambiziosi ma al tempo stesso realistici, in materia di occupazione (almeno il 78 % della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni dovrebbe avere un lavoro), competenze (almeno il 60 % di tutti gli adulti dovrebbe partecipare ogni anno ad attività di formazione) e riduzione della povertà (almeno 15 milioni di persone in meno a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi 5 milioni di minori) ("obiettivi principali dell'Unione per il 2030"), come pure sotto-obiettivi complementari e una revisione del quadro di valutazione della situazione sociale. Per contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, il FSE dovrebbe sostenere gli investimenti nelle persone e nelle riforme dei sistemi nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale***, per garantire pari opportunità, parità di accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di alta qualità, protezione sociale e inclusione, con particolare attenzione a un'istruzione e a una formazione inclusive e di qualità, all'apprendimento permanente, agli investimenti a favore dei bambini e dei giovani e all'accesso ai servizi di base***, sostenendo in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del trattato.
	Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, adottati annualmente dal Consiglio nell'ambito del semestre europeo, sono uno strumento fondamentale per il coordinamento delle politiche occupazionali e sociali dell'Unione e nazionali. Forniscono priorità e obiettivi comuni per l'occupazione, l'istruzione, le competenze e le politiche sociali, al fine di migliorare la competitività dell'Unione e renderla un luogo più propizio per gli investimenti, la creazione di posti di lavoro e il rafforzamento della coesione sociale. Il FSE è il principale strumento dell'Unione per sostenere gli orientamenti in materia di occupazione e conseguire gli obiettivi dell'Unione nel quadro delle politiche occupazionali e sociali. Gli orientamenti in materia di occupazione integrano i principi del pilastro europeo dei diritti sociali. In tale contesto, l'ambito di applicazione del FSE per il periodo dal 2028 al 2034 dovrebbe ***essere pienamente allineato alla*** decisione (UE) ... del Consiglio[1] [orientamenti in materia di occupazione adottati dal Consiglio entro il 1º gennaio 2027].	(2) Gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, adottati annualmente dal Consiglio nell'ambito del semestre europeo, sono uno strumento fondamentale per il coordinamento delle politiche occupazionali e sociali dell'Unione e nazionali. Forniscono priorità e obiettivi comuni per l'occupazione, l'istruzione, le competenze e le politiche sociali, al fine di migliorare la competitività dell'Unione e renderla un luogo più propizio per gli investimenti, la creazione di posti di lavoro e il rafforzamento della coesione sociale. Il FSE è il principale strumento dell'Unione per sostenere gli orientamenti in materia di occupazione e conseguire gli obiettivi dell'Unione nel quadro delle politiche occupazionali e sociali. Gli orientamenti in materia di occupazione integrano i principi del pilastro europeo dei diritti sociali. In tale contesto, l'ambito di applicazione del FSE per il periodo dal 2028 al 2034 dovrebbe ***includere il contenuto della*** decisione (UE) ... del Consiglio[1] [orientamenti in materia di occupazione adottati dal Consiglio entro il 1º gennaio 2027].
[1] Inserire il riferimento della pubblicazione.	[1] Inserire il riferimento della pubblicazione.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni annuali sui progressi compiuti nell'attuazione dei loro piani strutturali di bilancio di medio termine. ***Tale quadro dovrebbe costituire la base per l'impiego coerente dei finanziamenti dell'Unione, anche al fine di massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario che viene ricevuto.***	(3) A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni annuali sui progressi compiuti nell'attuazione dei loro piani strutturali di bilancio di medio termine.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'Unione si trova ad affrontare sfide strutturali che hanno come origine la globalizzazione dell'economia, le catene di approvvigionamento vulnerabili, la gestione dei flussi migratori e la maggiore minaccia per la sicurezza, la transizione all'energia pulita, i cambiamenti tecnologici e demografici, l'invecchiamento della forza lavoro, la mancanza di alloggi sociali e le crescenti carenze di competenze e di manodopera in molti settori e in varie regioni.	(4) L'Unione si trova ad affrontare sfide strutturali che hanno come origine la globalizzazione dell'economia, le catene di approvvigionamento vulnerabili, la gestione dei flussi migratori e la maggiore minaccia per la sicurezza, la transizione all'energia pulita ***e al digitale***, i cambiamenti tecnologici e demografici, l'invecchiamento della forza lavoro, la mancanza di alloggi sociali***, l'aumento della povertà, compresa quella infantile,*** e le crescenti carenze di competenze e di manodopera in molti settori e in varie regioni.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Tenuto conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l'Unione dovrebbe prepararsi per le sfide presenti e future investendo in competenze pertinenti, rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le politiche occupazionali e sociali, anche in considerazione della mobilità professionale e della ristrutturazione settoriale, prestando attenzione alle zone urbane e rurali che devono far fronte a particolari debolezze sociali.	(5) Tenuto conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l'Unione dovrebbe prepararsi per le sfide presenti e future investendo ***nella transizione equa, anche promuovendo l'innovazione e investendo*** in competenze pertinenti***, come sottolineato dall'Unione delle competenze***, rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le politiche occupazionali e sociali, anche in considerazione della mobilità professionale e della ristrutturazione settoriale, prestando attenzione alle zone urbane e rurali che devono far fronte a particolari debolezze sociali.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Da qui al 2040 il mercato del lavoro dell'Unione conterà ogni anno circa 1 milione di persone in meno. Per di più, oltre alla contrazione della forza lavoro, alcune regioni risentono di una percentuale bassa e stagnante della popolazione con un'istruzione terziaria, il che rende difficile compensare la perdita di manodopera attraverso una maggiore produttività del lavoro. Questa condizione aumenterà la pressione sul modello di previdenza sociale dell'Unione, mettendo a dura prova la sua sostenibilità e la sua adeguatezza. Accrescerà inoltre le carenze di manodopera e di competenze nel mercato	(6) Da qui al 2040 il mercato del lavoro dell'Unione conterà ogni anno circa 1 milione di persone in meno. Per di più, oltre alla contrazione della forza lavoro, alcune regioni risentono di una percentuale bassa e stagnante della popolazione con un'istruzione terziaria, il che rende difficile compensare la perdita di manodopera attraverso una maggiore produttività del lavoro. Questa condizione aumenterà la pressione sul modello di previdenza sociale dell'Unione, mettendo a dura prova la sua sostenibilità e la sua adeguatezza. Accrescerà inoltre le carenze di manodopera e di competenze nel mercato

del lavoro, frenando la crescita economica e la competitività. Per alcuni settori ciò determinerà pressioni sul costo del lavoro. Per questo motivo il FSE deve sostenere una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, in particolare delle donne e dei giovani, delle persone con disabilità e delle comunità rom, e aiutare i datori di lavoro a trovare le persone giuste per i posti di lavoro disponibili, rafforzare il ruolo dei lavoratori anziani con misure adeguate per il mercato del lavoro e il luogo di lavoro, garantire una forza lavoro qualificata in grado di affrontare le principali sfide sociali, e sostenere un sano equilibrio tra attività professionale e vita privata, anche assicurando l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia di qualità.	del lavoro, frenando la crescita economica e la competitività. Per alcuni settori ciò determinerà pressioni sul costo del lavoro. Per questo motivo il FSE deve sostenere una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, in particolare delle donne e dei giovani, delle persone con disabilità***, dei cittadini di paesi terzi*** e delle comunità rom, e aiutare i datori di lavoro a trovare le persone giuste per i posti di lavoro disponibili, rafforzare il ruolo dei lavoratori anziani con misure adeguate per il mercato del lavoro e il luogo di lavoro, garantire una forza lavoro qualificata in grado di affrontare le principali sfide sociali, e sostenere un sano equilibrio tra attività professionale e vita privata, anche assicurando l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia di qualità.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il 29 gennaio 2025 la Commissione ha presentato la bussola per la competitività. La bussola traccia il percorso che farà dell'Europa il luogo in cui le tecnologie, i servizi e i prodotti puliti futuri sono inventati, fabbricati e commercializzati e nel contempo il primo continente a impatto climatico zero. Identifica cinque attivatori trasversali per la competitività, tra cui la promozione delle competenze e di posti di lavoro di qualità, e sottolinea che il fondamento della competitività dell'Europa è costituito dai suoi cittadini. Per essere competitiva e preparata per il futuro, l'Unione deve sostenere e preparare i suoi cittadini con le capacità e le competenze necessarie per avere successo nell'apprendimento, nel	(7) Il 29 gennaio 2025 la Commissione ha presentato la bussola per la competitività. La bussola traccia il percorso che farà dell'Europa il luogo in cui le tecnologie, i servizi e i prodotti puliti futuri sono inventati, fabbricati e commercializzati e nel contempo il primo continente a impatto climatico zero. Identifica cinque attivatori trasversali per la competitività, tra cui la promozione delle competenze e di posti di lavoro di qualità, e sottolinea che il fondamento della competitività dell'Europa è costituito dai suoi cittadini. Per essere competitiva e preparata per il futuro, l'Unione deve sostenere e preparare i suoi cittadini con le capacità e le competenze necessarie per avere successo nell'apprendimento, nel

lavoro e nella vita.	lavoro e nella vita. ***Per mantenere la sua competitività, l'Unione dovrebbe garantire ai lavoratori buone condizioni di lavoro e opportunità di crescita e avanzamento professionale.***
	Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Inoltre il 26 febbraio 2025 la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione". È indispensabile riconoscere il ruolo cruciale delle competenze nel facilitare la riuscita della transizione verso un futuro industriale più pulito e competitivo nell'Unione. Lo sviluppo di una forza lavoro altamente qualificata è essenziale per stimolare l'innovazione e promuovere la decarbonizzazione e la circolarità in tutti i settori vitali. Questa attenzione al miglioramento delle competenze è fondamentale per conseguire gli obiettivi dell'Unione relativi a una transizione giusta e per sostenere e rafforzare la competitività dell'Unione a livello mondiale. Inoltre l'accesso alle risorse ambientali e ai relativi benefici non è distribuito in modo uniforme nella società, così come i pericoli ambientali e i rischi per la salute, che hanno maggiori probabilità di incidere in modo sproporzionato sui gruppi vulnerabili.	(8) Inoltre il 26 febbraio 2025 la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione". È indispensabile riconoscere il ruolo cruciale delle competenze nel facilitare la riuscita della transizione verso un futuro industriale più pulito e competitivo nell'Unione. Lo sviluppo di una forza lavoro altamente qualificata è essenziale per stimolare l'innovazione e promuovere la decarbonizzazione e la circolarità in tutti i settori vitali. Questa attenzione al miglioramento delle competenze è fondamentale per conseguire gli obiettivi dell'Unione relativi a una transizione giusta e per sostenere e rafforzare la competitività dell'Unione a livello mondiale. Inoltre l'accesso alle risorse ambientali e ai relativi benefici non è distribuito in modo uniforme nella società, così come i pericoli ambientali e i rischi per la salute, che hanno maggiori probabilità di incidere in modo sproporzionato sui gruppi ***in situazioni*** vulnerabili.
	Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il regolamento (UE) [regolamento NRP] stabilisce le regole generali relative al piano di partenariato nazionale e regionale ("piano NRP") e definisce, in particolare, gli obiettivi che devono essere sostenuti attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale e le regole relative alla preparazione, all'attuazione, alla gestione e al controllo di tali piani. Il FSE è uno dei fondi preassegnati a livello nazionale raggruppati nell'ambito del piano di partenariato nazionale e regionale, conformemente al regolamento (UE) [...] [regolamento sul piano NRP]. È pertanto necessario chiarire l'ambito di applicazione del sostegno a titolo del FSE in relazione agli obiettivi fissati nel regolamento NRP e stabilire disposizioni specifiche relative all'attuazione del FSE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dal ***piano NRP, anche attraverso il*** FSE, dipende dalla qualità della governance e del partenariato tra tutti gli attori ai livelli territoriali pertinenti e gli attori socioeconomici, in particolare le parti sociali e le organizzazioni della società civile.	(11) L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dal FSE, dipende dalla qualità della governance e del partenariato tra tutti gli attori ai livelli territoriali pertinenti e gli attori socioeconomici, in particolare le parti sociali e le organizzazioni della società civile.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di rafforzare le società europee e il modello sociale europeo, ***gli*** Stati membri ***dovrebbero assegnare al*** FSE ***un importo minimo di risorse nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale adottati in conformità del regolamento (UE) [regolamento sul piano NRP]. La differente natura e gravità delle diverse sfide socioeconomiche negli Stati membri richiede un approccio più flessibile alla programmazione.*** Per garantire un'azione commisurata a tali sfide è necessario un livello minimo di sostegno per le politiche sociali***; tuttavia detto sostegno*** deve anche riflettere accuratamente le caratteristiche nazionali e regionali***. Le cause sottostanti delle disparità o dei problemi sociali devono fungere da base per definire l'importanza relativa attribuita agli investimenti e alle riforme nell'ambito degli orientamenti in materia di occupazione e del FSE. Ciò significa che le garanzie strategiche assicurate dalla concentrazione tematica dovrebbero essere il risultato di un'interazione tra gli Stati membri e la Commissione. L'importo minimo del FSE deve inoltre trovare un equilibrio tra, da un lato, l'interesse strategico dell'Unione a investire nei suoi cittadini e, in tal modo, nella qualità dell'offerta di forza lavoro nonché nel progresso sociale e, dall'altro, il fabbisogno di investimenti connesso ad altri*** obiettivi specifici ***di cui all'articolo 3 del [regolamento sul piano NRP]***.	(12) Al fine di rafforzare le società europee e il modello sociale europeo, ***agli*** Stati membri ***è stata assegnata una dotazione finanziaria specifica nell'ambito del*** FSE ***per garantire un programma autonomo e distinto volto a promuovere la convergenza sociale verso l'alto, l'occupazione di qualità e le pari opportunità, ispirato ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali.*** Per garantire un'azione commisurata a tali sfide è necessario ***almeno*** un livello minimo di sostegno per le politiche sociali ***che*** deve anche riflettere accuratamente le caratteristiche nazionali e regionali ***tenendo conto degli*** obiettivi specifici ***del FSE***.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il FSE dovrebbe sostenere l'occupazione, la parità di accesso per tutti al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità ***e*** la mobilità professionale. Il FSE dovrebbe aiutare gli Stati membri a fornire sostegno ai disoccupati e alle persone inattive con un'assistenza efficace, tempestiva, coordinata e su misura basata sul sostegno per la ricerca di un lavoro, la formazione, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione nonché l'accesso ad altri servizi abilitanti, prestando particolare attenzione alle persone in situazioni di vulnerabilità e alle persone colpite negativamente dalle transizioni verde e digitale o dagli shock del mercato del lavoro, nonché alle persone più lontane dal mercato del lavoro. Il FSE dovrebbe continuare a concentrarsi sulla disoccupazione giovanile e sul fenomeno dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET) mediante la prevenzione dell'abbandono precoce dell'istruzione e della formazione e il miglioramento strutturale della transizione scuola-lavoro, anche grazie alla piena attuazione della garanzia per i giovani rafforzata, che dovrebbe altresì sostenere le opportunità di occupazione giovanile di qualità. Il FSE dovrebbe inoltre continuare a investire nelle competenze fondamentali per le transizioni verde e digitale.	(13) Il FSE dovrebbe sostenere l'occupazione, la parità di accesso per tutti al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità***,*** la mobilità professionale ***e l'inclusione sociale***. Il FSE dovrebbe aiutare gli Stati membri a fornire sostegno ai disoccupati e alle persone inattive con un'assistenza efficace, tempestiva, coordinata e su misura basata sul sostegno per la ricerca di un lavoro, la formazione, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione nonché l'accesso ad altri servizi abilitanti, prestando particolare attenzione alle persone in situazioni di vulnerabilità e alle persone colpite negativamente dalle transizioni verde e digitale o dagli shock del mercato del lavoro, nonché alle persone più lontane dal mercato del lavoro***. Quale elemento centrale della sua attuazione, il Fondo sociale europeo non dovrebbe finanziare attività che ledano i diritti dei lavoratori o favoriscano forme di precarietà, nel rispetto delle norme sociali fondamentali***. Il FSE dovrebbe continuare a concentrarsi sulla disoccupazione giovanile e sul fenomeno dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET) mediante la prevenzione dell'abbandono precoce dell'istruzione e della formazione e il miglioramento strutturale della transizione scuola-lavoro, anche grazie alla piena attuazione della garanzia per i giovani rafforzata, che dovrebbe altresì sostenere le opportunità di occupazione giovanile di qualità. Il FSE dovrebbe inoltre continuare a investire nelle competenze fondamentali per le transizioni verde e digitale.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il FSE dovrebbe facilitare l'accesso ai servizi, anche attraverso un aumento della modernizzazione, della digitalizzazione e della resilienza dei servizi di assistenza sanitaria e di assistenza a lungo termine. Il FSE dovrebbe sostenere gli Stati membri nell'attuazione di misure volte a eliminare tutte le forme di discriminazione e a garantire pari opportunità per tutti, in particolare per i gruppi sottorappresentati nel mercato del lavoro, assicurando la parità di accesso ai servizi. La disponibilità di servizi economicamente accessibili, sostenibili e di alta qualità, quali l'educazione e la cura della prima infanzia, l'assistenza al di fuori dell'orario scolastico, l'istruzione, la formazione e l'assistenza sanitaria e a lungo termine, in particolare i servizi di assistenza nell'ambito della famiglia e sul territorio, è una condizione necessaria per garantire le pari opportunità e la mobilità professionale. Il FSE dovrebbe garantire che tutti, compresi i minori, in linea con la garanzia europea per l'infanzia, abbiano accesso a servizi essenziali di buona qualità. In relazione a tali servizi si dovrebbe tenere conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità, compresa l'accessibilità, nonché della possibilità di condurre una vita indipendente. Il FSE dovrebbe inoltre contribuire alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, in particolare al fine di promuoverne l'accessibilità.	(15) ***Per far fronte al livello costantemente elevato di povertà infantile nell'Unione, e in linea con il principio 11 del pilastro europeo dei diritti sociali, secondo cui i minori hanno diritto a essere protetti dalla povertà e i minori provenienti da contesti svantaggiati hanno diritto a misure specifiche intese a rafforzare le pari opportunità, gli Stati membri dovrebbero attuare la garanzia per l'infanzia. La garanzia per l'infanzia dispone di un bilancio dedicato.*** Il FSE dovrebbe facilitare l'accesso ai servizi, anche attraverso un aumento della modernizzazione, della digitalizzazione e della resilienza dei servizi di assistenza sanitaria e di assistenza a lungo termine. Il FSE dovrebbe sostenere gli Stati membri nell'attuazione di misure volte a eliminare tutte le forme di discriminazione e a garantire pari opportunità per tutti, in particolare per i gruppi sottorappresentati nel mercato del lavoro, assicurando la parità di accesso ai servizi. La disponibilità di servizi economicamente accessibili, sostenibili e di alta qualità, quali l'educazione e la cura della prima infanzia, l'assistenza al di fuori dell'orario scolastico, l'istruzione, la formazione e l'assistenza sanitaria e a lungo termine, in particolare i servizi di assistenza nell'ambito della famiglia e sul territorio, è una condizione necessaria per garantire le pari opportunità e la mobilità professionale. Il FSE dovrebbe garantire che tutti, compresi i minori, in linea con la garanzia europea per l'infanzia, abbiano accesso a servizi essenziali di buona qualità. In relazione a tali servizi si dovrebbe tenere conto delle esigenze specifiche delle persone con

disabilità, compresa l'accessibilità, nonché della possibilità di condurre una vita indipendente. Il FSE dovrebbe inoltre contribuire alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, in particolare al fine di promuoverne l'accessibilità.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Al fine di adeguare ulteriormente le politiche ai cambiamenti sociali, nonché incoraggiare e sostenere le soluzioni innovative, è essenziale sostenere l'innovazione sociale. In particolare, la sperimentazione e la valutazione di soluzioni innovative prima di una loro applicazione su larga scala contribuiscono a migliorare l'efficienza delle politiche. Le imprese dell'economia sociale svolgono un ruolo fondamentale nel realizzare l'innovazione sociale e nel contribuire alla realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 ter) Il sostegno erogato mediante il FSE dovrebbe essere impiegato per raggiungere livelli elevati di inclusione socioeconomica nelle società, in particolare favorendo l'inclusione

sociale dei gruppi in condizioni di vulnerabilità.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) ***Il regolamento (UE) [regolamento sul piano nazionale] impone agli*** Stati membri ***di rispettare*** principi orizzontali nella preparazione e nell'attuazione dei ***piani di partenariato nazionale e regionale***. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere incoraggiati ad avvalersi del FSE per sostenere azioni mirate volte a favorire principi orizzontali quali la promozione della parità di genere e la garanzia dell'accessibilità dei servizi per le persone con disabilità, nonché a consentire la partecipazione attiva delle persone con disabilità.	(18) Gli Stati membri ***rispettano*** principi orizzontali nella preparazione e nell'attuazione dei ***loro programmi***. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere incoraggiati ad avvalersi del FSE per sostenere azioni mirate volte a favorire principi orizzontali quali la promozione della parità di genere e la garanzia dell'accessibilità dei servizi per le persone con disabilità, nonché a consentire la partecipazione attiva delle persone con disabilità. ***L'attuazione del FSE dovrebbe rispettare i principi e i valori di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero altresì rispettare i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.***

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) La condizionalità sociale comprende i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,

	compresa la dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le otto convenzioni fondamentali dell'OIL e la Carta internazionale dei diritti dell'uomo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e il principio di non discriminazione e l'allineamento alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'attuazione ***efficiente ed efficace delle azioni sostenute dal*** FSE ***dipende dalla qualità della governance e del*** partenariato tra ***tutti gli attori ai livelli territoriali pertinenti e gli attori socioeconomici, in particolare*** le parti sociali ***e la*** società civile. È pertanto fondamentale che gli Stati membri ***incoraggino*** la partecipazione delle parti sociali ***e*** della società civile all'attuazione del FSE. Gli Stati membri che hanno ricevuto una raccomandazione specifica per paese in questo ambito dovrebbero assegnare risorse del FSE alla promozione dello sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile.	(23) L'attuazione ***del*** FSE ***si fonda su un*** partenariato ***efficace e strutturato*** tra le ***autorità pubbliche, le*** parti sociali***, le organizzazioni della*** società civile ***e le autorità locali e regionali***. È pertanto fondamentale che gli Stati membri ***agevolino*** la partecipazione delle parti sociali***, delle organizzazioni*** della società civile ***e delle autorità locali e regionali*** all'attuazione del FSE ***e allo sviluppo dei progetti***. Gli Stati membri che hanno ricevuto una raccomandazione specifica per paese in questo ambito dovrebbero assegnare risorse del FSE alla promozione dello sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il presente regolamento ***stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del*** Fondo sociale europeo ***per il periodo di programmazione 2028-2034 nell'ambito del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [regolamento sul piano NRP], in particolare alle lettere b) ed e)***.	(1) Il presente regolamento ***istituisce il*** Fondo sociale europeo ***(FSE)***.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***Tale sostegno dell'Unione è erogato nell'ambito del piano di partenariato nazionale e regionale in conformità delle regole stabilite nel*** regolamento ***(UE) […] [piano NRP]***.	(2) ***Il presente*** regolamento ***stabilisce gli obiettivi del FSE, il bilancio per il periodo 2028-2035, i metodi di esecuzione, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione di tali finanziamenti***.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1) "apprendimento permanente": l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) che ha luogo in tutte le fasi della vita e determina un miglioramento o un aggiornamento delle conoscenze, delle capacità, delle competenze e delle attitudini o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale o occupazionale, inclusa l'erogazione di servizi di consulenza e orientamento; comprende educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore, istruzione degli adulti, animazione socio-educativa e altri contesti di apprendimento al di fuori dell'istruzione e della formazione formali, e generalmente promuove la cooperazione intersettoriale e percorsi di apprendimento flessibili;

(2) "cittadino di paese terzo": una persona che non è un cittadino dell'Unione, compresi gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata;

(3) "assistenza materiale di base": i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l'igiene, tra cui prodotti per l'igiene femminile, e materiale scolastico;

(4) "gruppo che si trova in una posizione svantaggiata": un gruppo di persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità, comprese le persone in condizioni o a rischio di povertà, esclusione sociale o discriminazione nelle sue molteplici forme;

(5) "competenze chiave": le conoscenze, le abilità e le competenze di cui tutti hanno bisogno, in qualsiasi momento della loro vita, per lo sviluppo e la realizzazione personale, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, ovvero l'alfabetizzazione; il

multilinguismo; la matematica, le scienze, la tecnologia, le arti e l'ingegneria; le competenze digitali; le competenze nel settore dei media; le competenze personali e sociali e la capacità di imparare a imparare; le competenze di cittadinanza attiva; l'imprenditorialità, la consapevolezza, l'espressione culturale e interculturale; e il pensiero critico;

(6) "persone indigenti": le persone fisiche, i singoli, le famiglie e i nuclei familiari o i gruppi composti da tali persone, compresi i minori in situazioni di vulnerabilità e i senzatetto, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le pertinenti parti interessate evitando conflitti di interessi, e che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;

(7) "condizionalità sociale": il pieno rispetto dei diritti e delle prerogative dei lavoratori sanciti dal diritto dell'Unione, nazionale e di altro tipo e dai contratti collettivi applicabili quale condizionalità per ricevere finanziamenti pubblici;

(8) "innovazione sociale": un'attività con finalità e mezzi sociali, in particolare un'attività relativa allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee riguardanti prodotti, servizi, pratiche e modelli, che risponde a esigenze sociali e, contemporaneamente, crea nuovi rapporti o collaborazioni sociali tra pubblico, società civile o organizzazioni private, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa.

(9) "misura di accompagnamento": un'attività realizzata in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e contribuire all'eliminazione della povertà,

quali indirizzare verso i servizi sociali e sanitari ovvero fornire tali servizi, anche per quanto concerne il sostegno psicologico, dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici o offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare;

(10) "sperimentazione sociale": un intervento programmatico che mira a offrire una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuato su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto, prima che siano attuati in altri contesti, anche geografici e settoriali, o attuata su scala più ampia in caso di risultati positivi;

(11) "partenariato transfrontaliero: una struttura di cooperazione tra servizi pubblici per l'impiego, parti sociali o società civile situate in almeno due Stati membri;

(12) "microimpresa": un'impresa con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o bilancio annuo totale inferiore a 2 000 000 EUR;

(13) "impresa sociale": un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, incluse le imprese dell'economia sociale, o una persona fisica che:

a) conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico atto a far sorgere una responsabilità in base alle norme dello Stato membro in cui un'impresa sociale è ubicata, ha come obiettivo sociale primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile, anche eventualmente un impatto di carattere ambientale, anziché finalità lucrative per altri scopi, fornisce beni o servizi che producono un rendimento sociale o impiega metodi di produzione di beni o servizi che incorporano obiettivi sociali;

b) utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario e ha procedure e regole

predefinite che garantiscono che la distribuzione dei profitti non pregiudichi l'obiettivo sociale primario;

c) è gestita in modo imprenditoriale, partecipativo, responsabile e trasparente, in particolare rendendo partecipi i lavoratori, i clienti e i pertinenti portatori di interessi coinvolti dalle sue attività;

(15) "costo per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base": i costi effettivi che sono connessi all'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base da parte del beneficiario e che non si limitano al prezzo dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base;

(16) "microfinanza": comprende le garanzie, il microcredito, l'equity e il quasi-equity, abbinati a servizi di accompagnamento per lo sviluppo delle imprese, per esempio quelli forniti sotto forma di consulenza, formazione e tutoraggio individuali, estesi a persone e a microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito per attività professionali e generatrici di reddito;

(17) "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis] (il "regolamento finanziario"), che combinano forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

(18) "soggetto giuridico": una persona fisica o giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, del diritto nazionale o del diritto internazionale, dotata di personalità

giuridica e della capacità di agire a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

(19) "pertinenti raccomandazioni specifiche per paese": le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE relative alle sfide strutturali, nonché le raccomandazioni complementari della Commissione formulate conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 ter], cui è appropriato dare seguito mediante investimenti pluriennali che ricadono nell'ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici relativi ai ciascun fondo;

2. Ove pertinente, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del [regolamento sui piani NRP].

[1 bis] Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[1 bis] (il "regolamento finanziario") (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

[1 ter] Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE)

n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Obiettivi generali del FSE
	1. Il FSE mira a sostenere gli Stati membri e le regioni nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, nonché società inclusive e coese finalizzate all'eliminazione della povertà e alla realizzazione dei principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali e negli obiettivi principali del piano d'azione del Pilastro europeo dei diritti sociali.
	2. Il FSE sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione. In particolare, promuove la creazione di posti di lavoro di qualità concentrandosi su un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, sull'apprendimento permanente, sugli investimenti a favore dell'infanzia e dei giovani e sull'accesso ai servizi di base.
	3. Il FSE mira a sostenere gli Stati membri nel conseguimento di un'elevata inclusione sociale ed economica, in particolare per i gruppi e le persone in situazioni di vulnerabilità.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno del FSE	***Obiettivi specifici*** del FSE

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il ***Fondo sociale europeo (***FSE***)*** sostiene ***il conseguimento degli*** obiettivi specifici ***di cui all'articolo 3 del regolamento XX [regolamento sul piano NRP]***.	(1) Il FSE sostiene ***i seguenti*** obiettivi specifici ***nei settori di intervento dell'occupazione e della mobilità professionale, dell'istruzione e della formazione, dell'inclusione sociale, anche per quanto riguarda l'eliminazione della povertà:*** ***a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi che si trovano in una posizione svantaggiata nel mercato del lavoro, delle persone con disabilità o malattie croniche nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale;*** ***b) modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e***

offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;

c) promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;

d) promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute;

e) migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formalo e informalo, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati;

f) promuovere la parità di accesso e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi che si trovano in una posizione svantaggiata, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità;

g) promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove

competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale;

h) promuovere l'occupazione femminile e l'inclusione sociale ed economica delle donne;

i) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi in situazioni di vulnerabilità;

j) promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi;

k) promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come i Rom;

l) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi che si trovano in una situazione svantaggiata; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;

m) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori;

n) contrastare la deprivazione materiale mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, compresi i minori, e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale;

o) agevolare la transizione giusta attraverso la riqualificazione e la creazione di posti di lavoro, ponendo

	l'accento sul lavoro dignitoso;
	p) affrontare il problema della deprivazione abitativa.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Ai fini del paragrafo 1, il ricorso degli Stati membri al FSE, per gli scopi di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento XX [piano NRP], si basa sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, stabiliti nella decisione (UE) xxxx [orientamenti in materia di occupazione adottati dal Consiglio entro il 1º gennaio 2027].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Bilancio
	La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo sociale europeo è fissata a 124 190 000 000 EUR a prezzi correnti.
	La parte della dotazione finanziaria per l'attuazione della garanzia per l'infanzia è fissata a 20 000 000 000 EUR.
	La parte della dotazione finanziaria per

l'attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1 è fissata a 1 000 000 000 EUR.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 ter
	Concentrazioni tematiche
	1. Gli Stati membri assegnano almeno il 30 % delle proprie risorse del FSE agli obiettivi specifici per il settore di intervento dell'inclusione sociale di cui all'articolo 3, lettere da h) a o), compresa la promozione dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi.
	2. Gli Stati membri assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse del FSE alla lotta contro la povertà infantile e all'attuazione della garanzia per l'infanzia. Gli Stati membri con un tasso di minori a rischio di povertà o di esclusione sociale superiore alla media dell'Unione assegnano il 10 % delle proprie risorse alla lotta contro la povertà infantile e all'attuazione della garanzia per l'infanzia.
	3. Gli Stati membri assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse a misure mirate volte a contrastare il fenomeno della deprivazione abitativa.
	4. Gli Stati membri assegnano almeno il 15 % delle proprie risorse del FSE a operazioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile, l'istruzione e la formazione professionale, segnatamente gli apprendistati, e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l'istruzione o la formazione e i

corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi nell'ambito della garanzia per i giovani. Nell'attuare le azioni mirate e le riforme strutturali di cui al presente paragrafo gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate.

5. Gli Stati membri assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse del FSE per far fronte alle carenze materiali, anche attraverso aiuti alimentari e l'assistenza materiale di base. Il tasso di cofinanziamento per tale concentrazione tematica è del 90 %.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 quater
	Metodi di esecuzione
	1. Il FSE è attuato:
	a) in regime di gestione concorrente, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 del presente regolamento; e
	b) in regime di gestione diretta, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi di cui all'articolo 8 del presente regolamento.
	2. In caso di prefinanziamento dei

progetti si applica l'articolo 17, paragrafo 1, punto 3, del [regolamento sui piani NRP].

[1 bis] ***Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).***

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Le azioni innovative possono essere programmate nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a h).

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri e le regioni definiscono, ove opportuno, un approccio integrato per affrontare le sfide derivanti dalla transizione demografica ***in uno o più capitoli specifici del piano di partenariato nazionale e regionale***.	Gli Stati membri e le regioni definiscono, ove opportuno, un approccio integrato per affrontare le sfide derivanti dalla transizione demografica ***come ad esempio nei mercati del lavoro e nel settore pensionistico***.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Sostegno alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese
	Le azioni volte ad affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e nel semestre europeo sono programmate nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 per sostenere l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali qualora le raccomandazioni specifiche possano essere collegate al pilastro europeo dei diritti sociali.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 ter
	Principi orizzontali
	1. Gli Stati membri definiscono le misure del programma in modo da garantire il rispetto:
	a) dei principi dello Stato di diritto di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis];

b) dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la parità di genere, l'integrazione della dimensione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, del monitoraggio, della rendicontazione e della valutazione del FSE. Gli Stati membri e la Commissione mirano ad accrescere la partecipazione delle donne nel settore dell'occupazione nonché a migliorare la conciliazione tra vita professionale e vita privata, combattere la femminilizzazione della povertà e le discriminazioni di genere nel mercato del lavoro nonché nell'istruzione e nella formazione.

3. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e valutazione del FSE.

4. In sede di attuazione del FSE, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

5. Gli articoli 8 e 9 del [regolamento sui piani NRP] si applicano mutatis mutandis all'attuazione del FSE.

[1 bis] ***Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/20***

92/oj).

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 quater
	Quadro finanziario
	Gli articoli 13, 14, 15 e 16 del [regolamento sui piani NRP] si applicano mutatis mutandis al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 quinquies
	Ammissibilità
	1. I seguenti costi sono esclusi dal sostegno generale a titolo del sostegno della componente del FSE in regime di gestione concorrente:
	a) l'acquisto di terreni e beni immobili, nonché di infrastrutture; e
	b) l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.

2. I contributi in natura sotto forma di indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi a un contributo a titolo del sostegno generale dalla componente del FSE in regime di gestione concorrente a condizione che i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.

3. La dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea è destinata a sostenere il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

4. I costi diretti per il personale sono ammissibili a un contributo a titolo del sostegno generale dalla componente del FSE in regime di gestione concorrente se sono in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Ai fini del presente articolo, per "persone indigenti" si intendono le	***soppresso***

persone fisiche, che siano singoli, famiglie, nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, compresi i minori in situazioni di vulnerabilità e le persone senza fissa dimora, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le pertinenti parti interessate evitando conflitti di interessi, e che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri garantiscono una partecipazione significativa ***delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile*** all'erogazione di un sostegno a favore delle politiche in materia di occupazione di qualità, istruzione e competenze e inclusione sociale ***conformemente all'articolo 6 del regolamento XX [piano NRP]***.	***1. Ciascuno Stato membro organizza e attua un partenariato globale in conformità del proprio quadro istituzionale e giuridico al fine di garantire*** una partecipazione significativa all'erogazione di un sostegno a favore delle politiche in materia di occupazione di qualità, istruzione e competenze e inclusione sociale.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I partenariati globali di cui al paragrafo 1 includono almeno i seguenti

partner:

a) autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche;

b) parti sociali;

c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi incaricati di promuove l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione;

d) le organizzazioni di ricerca e le università, se del caso.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i partenariati globali di cui al paragrafo 1 siano conformi al presente articolo in tutte le fasi, comprese la preparazione, l'attuazione e la valutazione dei piani del Fondo sociale europeo.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Gli Stati membri assegnano un'adeguata quantità delle proprie risorse del FSE per lo sviluppo delle capacità

delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazioni, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali. Ciascuno Stato membro assegna a tal fine una quota adeguata pari ad almeno lo 0,25 % delle proprie risorse del FSE.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 163 TFUE ("comitato FSE") per quanto riguarda ***il sostegno fornito per il conseguimento dell'obiettivo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) [obiettivo specifico – occupazione],*** del regolamento ***XX [piano NRP]***.	(1) La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 163 TFUE ("comitato FSE") per quanto riguarda ***gli obiettivi*** del ***presente*** regolamento.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis.
	Elaborazione e presentazione del programma FSE
	1. Ciascuno Stato membro elabora e presenta alla Commissione un programma FSE che stabilisce le modalità di utilizzo efficace ed efficiente

del programma per il periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Lo Stato membro rende pubblico il piano o il programma presentato alla Commissione.

2. Ciascun programma FSE definisce il programma di riforme, misure, investimenti e altri interventi dello Stato membro interessato.

3. Ciascuno Stato membro prepara e attua il programma FSE in partenariato in conformità dell'articolo 12, compresa la partecipazione con le autorità regionali e locali, e conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario.

4. Solo le misure la cui attuazione è iniziata a decorrere dal 1° gennaio 2028 sono ammissibili al finanziamento a condizione che soddisfino i requisiti pertinenti.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 ter
	Contenuti del programma FSE
	Ciascun programma FSE contiene i seguenti elementi:
	a) una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per il FSE;
	b) le complementarità tra il FSE e altri strumenti dell'Unione;
	c) la dotazione finanziaria preliminare a carico del FSE suddivisa per obiettivo strategico a livello nazionale, rispettando le regole specifiche del FSE sulla concentrazione tematica;

d) l'elenco dei programmi previsti nell'ambito del FSE con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise e il corrispondente contributo nazionale per categoria di regioni;

e) una sintesi delle azioni che lo Stato membro interessato adotta per rafforzare la propria capacità amministrativa di attuazione del FSE.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 quater
	Approvazione dei programmi FSE
	1. La Commissione valuta ciascun programma FSE e ne garantisce la conformità al presente regolamento e alle altre norme applicabili. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.
	2. La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma FSE da parte dello Stato membro.
	3. Lo Stato membro rivede il programma FSE tenendo presenti le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 quinquies
	Comitato di sorveglianza
	1. Ciascuno Stato membro istituisce un comitato per monitorare l'attuazione del programma ("comitato di sorveglianza"), conformemente all'articolo 55 del [regolamento sui piani NRP].
	2. Il comitato di sorveglianza approva:
	a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche; su richiesta della Commissione, la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese eventuali modifiche, sono presentati alla Commissione stessa almeno 15 giorni lavorativi prima della loro presentazione al comitato di sorveglianza;
	b) il piano di valutazione e le eventuali modifiche;
	c) qualsiasi proposta di modifica di un programma da parte dell'autorità di gestione.
	3. Il comitato di sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all'autorità di gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 8 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 sexies

Informazione, comunicazione e pubblicità

I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

Or. en

MOTIVAZIONE

Il Fondo sociale europeo (FSE) è il principale strumento dell'Unione europea mediante cui investire nelle persone, contribuendo a un'Europa più sociale e inclusiva. Si tratta di un fondo che opera a sostegno di detto obiettivo sin dalla sua istituzione con il Trattato di Roma del 1958 e costituisce lo strumento principale per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Dovrebbe pertanto continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel futuro quadro finanziario pluriennale (QFP) mantenendo le sue caratteristiche di fondo autonomo e indipendente. Ove applicabile, il regolamento relativo al piano nazionale di partenariato regionale (regolamento NRP) definisce il funzionamento e i principi orizzontali del FSE.

In periodi di crisi, il rischio che i cittadini più vulnerabili siano lasciati indietro rappresenta una minaccia di danni a lungo termine per le nostre economie, oltre che un duro colpo alla competitività dell'Europa sulla scena mondiale. I relatori condividono il parere della Commissione secondo cui il FSE risponde a una "necessità economica"[1] di migliorare l'accesso al mercato del lavoro, ridurre i divari di competenze e la carenza di manodopera e contrastare i tassi di povertà persistenti, investendo così nella risorsa più preziosa dell'Europa: il suo capitale umano.

Un FSE rinnovato dovrebbe essere in grado di rispondere alle sfide sociali più urgenti e inserirsi in un QFP più agile, che semplifichi le procedure per i richiedenti e i beneficiari, compresi quelli di minori dimensioni e con risorse limitate, e che riduca gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, senza comportare una limitazione dei loro diritti.

La priorità del Parlamento per quanto riguarda il Fondo sociale europeo è quella di disporre di uno strumento in grado di aiutare gli Stati membri, le regioni, le comunità locali e le persone a rafforzare la dimensione sociale dell'Unione e a perseguire uno sviluppo socioeconomico che non lasci indietro nessuno[2]. Investire nelle persone significa migliorare l'accesso al mercato del lavoro puntando sulle competenze, sulla mobilità e sull'inclusione sociale, aspetti che vanno di pari passo con la lotta alla povertà, aumentando così la resilienza della forza lavoro europea.

L'eliminazione della povertà infantile rappresenta altresì un investimento nel futuro dell'Europa. Nel 2024, un bambino su quattro nell'Unione europea era a rischio di povertà o di esclusione sociale, una percentuale leggermente superiore ai tassi AROPE registrati nella popolazione generale. I bambini che vivono in condizioni di povertà corrono il rischio di subire ripercussioni negative sul loro sviluppo, sulla loro salute e sulle loro prospettive di vita, con conseguenze enormi per la loro esistenza e per la società nel suo complesso. I relatori ritengono che il FSE necessiti di una dotazione finanziaria specifica per poter effettuare in modo efficace e prevedibile investimenti mirati dove sono più necessari, in particolare rafforzando il sostegno alla garanzia per l'infanzia, al fine di contribuire a spezzare i cicli di povertà.

I relatori ritengono che le misure del FSE debbano essere concepite in linea con gli obiettivi generali e specifici, al fine di indirizzare al meglio gli investimenti verso i settori prioritari, e

[1] Commissione europea, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale europeo, quale parte del piano di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] [piano NRP], che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione a un'occupazione di qualità, alle competenze e all'inclusione sociale per il periodo dal 2028 al 2034, COM(2025) 558, 16.7.2025., relazione.
[2] Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2025 sul Fondo sociale europeo Plus post-2027 (2024/2077(INI)), GU C/2025/3146, 20.6.2025, paragrafo 1.

che il regolamento del FSE sia lo strumento più adatto per individuarli. Gli attuali obiettivi dell'FSE+ sono mantenuti, al fine di garantire continuità e prevedibilità, ma ponendo una rinnovata attenzione alla riqualificazione professionale e alla creazione di posti di lavoro, all'occupazione femminile, al fenomeno della deprivazione abitativa e all'inclusione delle persone con disabilità e malattie croniche.

Inoltre, i relatori hanno reintrodotto e rafforzato la destinazione specifica dei fondi a settori prioritari quali la garanzia per l'infanzia, la garanzia per i giovani, la lotta all'esclusione sociale, la lotta alla deprivazione materiale e l'eliminazione della deprivazione abitativa.

Per quanto riguarda la garanzia per l'infanzia, gli Stati membri dovrebbero destinare almeno il 5 % della loro dotazione FSE alla lotta contro la povertà infantile. Per gli Stati membri in cui la percentuale di minori a rischio di povertà o di esclusione sociale è superiore alla media dell'UE, tale percentuale dovrebbe essere più elevata.

Per quanto concerne la garanzia per i giovani, gli Stati membri dovrebbero destinare almeno il 15 % della loro dotazione FSE. Concentrarsi sulla formazione e sul sostegno ai giovani attraverso la garanzia per i giovani consentirà di affrontare il problema della disoccupazione giovanile. Nel febbraio 2026, la disoccupazione giovanile nell'Unione europea era pari al 15,3 %, rispetto a un tasso di disoccupazione complessivo del 6,2 %. Nel frattempo, il tasso dei giovani che non lavorano e non seguono percorsi di istruzione o formazione (NEET), pur registrando un lento calo, si è attestato al 9,0 % nel 2025, a dimostrazione del fatto che raggiungere i giovani inattivi rimane una priorità.

In linea con quanto richiesto dal Parlamento nella sua relazione 2024/2077(INI), i relatori propongono di destinare il 30 % delle risorse alla promozione dell'inclusione sociale, il 5 % alla lotta contro la deprivazione materiale, anche attraverso la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base, e il 5 % alla lotta contro la deprivazione abitativa. Il FSE dovrebbe continuare a operare in regime di gestione concorrente.

Il modo in cui sono concepite le misure del FSE costituisce, secondo i relatori, un principio fondamentale per garantirne l'attuazione e l'efficacia. Per questo motivo il principio di partenariato viene mantenuto dall'attuale programma FSE+, al fine di garantire un coinvolgimento significativo delle parti interessate per aiutare gli Stati membri a individuare e raggiungere i beneficiari, in particolare quelli emarginati. A tale scopo, il FSE dovrebbe continuare a finanziare misure di sostegno rivolte alle persone in condizioni di grave indigenza, con particolare attenzione ai minori. Tale sostegno richiede un elevato tasso di cofinanziamento, pari al 90 %, per garantire un'adesione e un'attuazione affidabili.

I relatori sono fermamente convinti che i finanziamenti debbano essere subordinati al rispetto dello Stato di diritto e che il FSE debba conformarsi al meccanismo relativo allo Stato di diritto previsto dal regolamento sui piani NRP. Il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori dovrebbe costituire un requisito indispensabile per ricevere finanziamenti pubblici, FSE compreso. Le misure del FSE dovrebbero inoltre rispettare i principi delle pari opportunità e della non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale, promuovendo al contempo l'accesso al lavoro per le persone con disabilità e malattie croniche.

ALLEGATO: DICHIARAZIONI DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, le relatrici dichiarano di aver incluso nella loro relazione contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che hanno ricevuto, ai fini dell'elaborazione del progetto di relazione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
Red Cross EU
European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD)
ETUC
Caritas Europa
Deutscher Caritasverband e. V.
Inclusion Europe
COFACE Families Europe
Eurochild
European Youth Forum
Special Olympics Europe Eurasia
European Anti-Poverty Network
European Disability Forum
Save the Children
PICUM
Eurocarers
European Association for the Education of Adults (EAEA)
Eurocities
European Food Banks Federation
CNV
DGB
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate
Nulla

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità dei relatori.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, le relatrici dichiarano di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).